



**DIPARTIMENTO DECENTRAMENTO E SERVIZI CIVICI
DIVISIONE DECENTRAMENTO E COORDINAMENTO CIRCOSCRIZIONI
S. CIRCOSCRIZIONE 8**

ATTO N. DD 7508

Torino, 19/11/2025

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: C. 8 - RICHIESTA DI CONCESSIONE LOCALI PRESENTATA DALL'ASSOCIAZIONE A.S.D. POLISPORTIVA U.I.C.I. TORINO A.P.S. RIFERITA ALL' INIZIATIVA "AFFETTI COLLATERALI E LO SPORT". RIGETTO ISTANZA

- Il Presidente dell'ASSOCIAZIONE A.S.D. POLISPORTIVA U.I.C.I. TORINO A.P.S. con sede legale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 63, C.F./P.IVA 97524260011, in data 20 ottobre 2025 con istanza n. 2025.0000834 prot. 067/00003582/2025 ha richiesto alla Circoscrizione 8 l'utilizzo continuativo e a titolo gratuito del locale sito in Via Cellini 12, dal 15 settembre 2025 al 31 luglio 2026, per lo svolgimento dell'iniziativa denominata "Affetti Collaterali e lo sport".

In data 30/10/2025, con nota prot. 3731, veniva trasmessa, ai sensi dell'art. 10 bis della Legge 241/90 e s.m.i, una comunicazione relativa ai motivi ostativi all'accoglimento della richiesta, dando la possibilità al medesimo soggetto giuridico di presentare osservazioni in merito, nel termine di 10 gg. dalla ricezione di tale comunicazione.

Verificato che il comma 2 lettera d) del Regolamento della Circoscrizione 8 "Regolamento per la concessione in uso temporaneo di locali di proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione 8" (approvato con deliberazione del Consiglio Circoscrizionale in data 14/06/2017 mecc. 2017 01505/091 - modificato in data 19/05/2021 n° DELCI8 29/2021 ed in data 21/12/2022 n° DELCI8 90/2022) annovera, tra i presupposti indispensabili per il riconoscimento della gratuità delle concessioni, la seguente condizione: "si tratti di attività di interesse pubblico generale, aperta alla libera partecipazione dei cittadini", pertanto senza previsione di costi a carico dei partecipanti.

Ai sensi dell'art 5 del regolamento Comunale n. 186 "Regolamento per la concessione di locali comunali da parte delle circoscrizioni" e dell'art.4, comma 4, del Regolamento Circoscrizionale sopra richiamato, in caso di concessione gratuita è fatto inoltre divieto di svolgere attività che rientrino in quelle contemplate dal Decreto del Ministero dell'interno 31 dicembre 1983, che individua le categorie dei servizi pubblici a domanda individuale, al cui interno sono compresi anche i "corsi extrascolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline".

La richiesta richiamata in oggetto, presentata per lo svolgimento di corsi a pagamento di pilates, danza del ventre e caraibiche, teatro, yoga, seppur strutturata con finalità di natura aggregativa e sociale, non avrebbe pertanto potuto essere accolta in regime di gratuità.

Nell'ambito della stessa comunicazione, si comunicava inoltre che il locale sito in Via Cellini 12, interessato da lavori di manutenzione, necessitasse di una preliminare verifica dei presupposti di sicurezza, in particolare per ciò che atteneva la possibilità di svolgere al suo interno attività sportive o ad esse assimilabili, non essendo tale spazio istituzionalmente riconosciuto come "impianto sportivo".

Verificato che in risposta alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, di cui alla nostra nota del 30/10/2025 Prot. 3731, non è pervenuta alcuna osservazione o integrazione complementare.

Preso atto di quanto sopra esposto, si rende necessario procedere alla chiusura del procedimento di riferimento, con esito negativo, per impossibilità di accoglimento dell'istanza citata in premessa, come previsto dell'art. 11 del Regolamento per la concessione in uso temporaneo di locali di proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione 8, approvato con Delibera del Consiglio Circoscrizionale in data 14/06/2017 (mecc. 2017 01505/091) - così come modificato dal Consiglio Circoscrizionale in data 19/05/2021 (DELCI8 29/2021) e in data 21/12/2022 (DELCI8 90/2022).

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

- Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267
- Visto l'art. 74 dello Statuto della Città;
- Visto il Regolamento per la concessione in uso temporaneo di locali di proprietà comunale assegnati alla Circoscrizione 8, approvato con Delibera del Consiglio Circoscrizionale in data 14/06/2017 (mecc. 2017 01505/091) modificato in data 21/12/2022 (n° DELCI8 90/2022), in particolare l'art. 11;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui integralmente si richiamano:

il rigetto dell'istanza n. 2025.0000834 prot. 067/00003582/2025 del 20/10/2025 riferita all'iniziativa "Affetti Collaterali e lo sport" presentata dal Presidente dell'ASSOCIAZIONE A.S.D. POLISPORTIVA U.I.C.I. TORINO A.P.S. con sede legale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II 63, C.F./ P.IVA 97524260011.

Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione internet "Amministrazione Trasparente".

Si dà atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., è ammesso ricorso al T.A.R. entro e non oltre sessanta giorni dalla data di ricevimento dello stesso.

Si informa che il responsabile del procedimento è la Dott. Riccardo Murcio e che l'Ufficio competente è l'Ufficio Patrimonio – Via Campana 32, 10125 Torino.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Firmato digitalmente
Maria Giovanna Gambino per Patrizia Rossini